This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

HARVARD LAW LIBRARY
3 2044 097 783 815

CENNI COMPARATIVI

SUL

CODICE PENALE SARDO

PROMULGATO IL 20 NOVEMBRE 1859

E SUL

CODICE PENALE AUSTRIACO

ed osservazioni

CIRCA LA SOSTITUZIONE DI QUELLO A QUESTO

IN LOMBARDIA

Pubblicazione della Gazzetta di Torino 21, 22, 30 aprile 1860.

TORINO, 1860

TIPOGRAFIA LETTERARIA.

COMP
980
CEN

HARVARD
LAW
LIBRARY

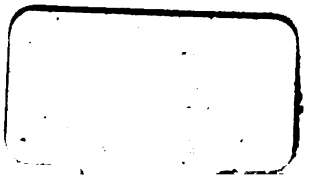

CENNI COMPARATIVI

SUL

CODICE PENALE SARDO

PROMULGATO IL 20 NOVEMBRE 1859

E SUL

CODICE PENALE AUSTRIACO

ed osservazioni

CIRCA LA SOSTITUZIONE DI QUELLO A QUESTO

IN LOMBARDIA

Pubblicazione della Gazzetta di Torino 21, 22, 30 aprile 1860.

TORINO, 1860

TIPOGRAFIA LETTERARIA.

Comp
C
C
18

Questi cenni sono destinati a porre sottocchio le principali differenze tra il nuovo patrio Codice penale ed il Codice penale austriaco, massime dal punto di vista della rispettiva loro convenienza ad essere la legge penale della Lombardia nelle presenti sue condizioni politiche; e ci parvero acconci al momento attuale, in quanto che, nella foga della polemica da taluni, pur con rettissime intenzioni, sollevata contro l'attuazione del nuovo Codice penale in Lombardia, si arrivò persino a dire che la principale pecca del Codice austriaco in null'altro per avventura consista che nell'odiosa origine del medesimo.

Sono cenni sommari e brevissimi, quali lo scopo e la natura del presente scritto richiedevano, ma che pure crediamo bastevoli al proposto assunto. Che del resto una più minuta esposizione delle differenze fra i due Codici metterebbe al certo in miglior luce i pregi del Codice patrio, e l'insufficienza dell'austriaco anco nella parte in cui non v'era necessità che fosse cattivo, vogliamo dire in quella che è affatto estranea alla politica.

73697c

« La liaison du système pénal avec le système politique est si « intime, qu'on pourrait presque douter de la bonne foi de ceux « qui osent encore affirmer que l'établissement d'une bonne légis- « lation, surtout criminelle, soit chose possible sous un pouvoir « absolu. » (Rossi, *Droit Pénal*, Liv. IV, Chap. II.) Che dirsi poi di un codice, qual è l'austriaco vigente in Lombardia, non solo dettato da un legislatore dispotico, ma imposto da uno straniero sospettoso ed oppressivo? Di un codice supremamente subordinato agli interessi d'una dinastia, che impera su varie nazioni, e che pretende dovere essa medesima stare in luogo di patria ai popoli di quelle? Il quale codice, d'altronde, anco nella parte in cui la politica non vi potea lasciare impronta, è tuttavia coordinato a principii, a costumi, a bisogni cotanto diversi dai nostri, quanto differiscono su tali punti le schiatte germaniche, slave, magiare, dalla italiana?

Casa d'Absburgo debb'essere ed è, secondo l'impulso governativo e legislativo che viene dato ai popoli dell'Austria, il *supremo fine politico* dello Stato, e così degli stessi popoli che il compongono. Invece il fine a cui sono indirizzati gli ordinamenti e le leggi nostre, è l'incremento morale e politico della nostra patria. Ora, potrà darsi mai che il codice penale composto a ser-

vigio di Casa d'*Absburgo* possa valer meglio all'Italia che questo, il quale da italiani fu coordinato ai bisogni ed all'indole del loro paese, ed inaugurato al bene della patria?

E veramente invano si cercano in quel codice leggi che valgano a tutelare i diritti politici dei cittadini; nè dal medesimo si può attendere temperanza di pene ne' reati politici, ovvero in quelli contro la dinastia regnante; nè in fine si può neppure supporre che tale Codice possa in alcun modo favorire lo sviluppo della vita politica.

Bensì vi si riscontrano assai brutture; in materia di alto tradimento, definizioni sì late, che per poco nessun caso sfugge alla pena di morte; il sacro recesso della famiglia, e persino il talamo, esposti al contatto ed alle inquisizioni della polizia (§ 325); la pena del bastone e delle vergate con sì ributtante larghezza prodigata, che lo stesso Rossi ebbe a dire, essersi nel Codice penale austriaco adottati il bastone e le verghe come una *panacea universale* (V. §§ 248, 258, 260, *Cod. Penale Austriaco*).

Ma un esame alquanto particolareggiato del complesso e di alcune parti del Codice austriaco farà toccar con mano quale luminosa applicazione s'abbia al medesimo la sentenza di Pellegrino Rossi di sopra riferita; quale immenso divario passi tra quel Codice ed il nostro; e quanto quest'ultimo, oltre all'essere buono in se stesso, sia in tutto al primo preferibile.

Si loda da taluno il Codice austriaco per una pretesa sua semplicità ed economia di definizioni e di disposizioni, e per contrario trovasi confuso e complicato il patrio Codice. La semplicità di quello e la confusione di questo sono più apparenti che reali. Perocchè la differenza sta in ciò, che il Codice austriaco è diviso in due distinte parti, la prima esclusivamente dedicata ai *crimini*, e la seconda ai *delitti ed alle contravvenzioni;* ma come ogni ramo degl'interessi sociali o particolari tutelati dalla legge penale, p. e., tranquillità, moralità, fede pubblica, sicurezza personale, proprietà, ecc., fornisce materia tanto a titoli di *crimine*, come a titoli *delittuosi* o di mera *contravvenzione*, così ne segue che le varie disposizioni penali concernenti ciascuno dei detti interessi sociali o particolari, trovansi nel Co-

dice Austriaco dimezzate; perchè alcune, cioè le criminali, hanno sede nella prima parte del Codice; le altre, cioè le correzionali, conviene cercarle nella parte seconda, d'onde una apparente parsimonia di disposizioni nella parte criminale, ma in realtà l'inconveniente di avere divise in due parti, *che sono due veri Codici distinti*, le stesse materie. Invece il nostro Codice (prescindendo da un certo ordine di contravvenzioni che ne costituiscono una parte al tutto speciale) non presenta la viziosa ripartizione dell'austriaco. Ogni interesse sociale o particolare, tutelato dal Codice stesso, trova raccolte in un luogo solo tutte le disposizioni penali che vi si riferiscono, qualificate come crimini, come delitti, o come contravvenzioni, secondo la loro natura e gravità; e cotale sistema agevola assai a chi dee trattare il Codice stesso, la sintesi di tutte le sue varie disposizioni, che si riferiscono ad un dato ordine di reati. D'onde confusione apparente, in quanto che, a differenza del Codice Austriaco, vi si trovano mescolati crimini, delitti e contravvenzioni; ma in realtà disposizione più razionale e più opportuna all'intelligenza ed alla pratica applicazione della legge.

Altro generale difetto del Codice Austriaco, scambiato da taluno per un pregio, si è che, dove tratta dei crimini, e così nella parte più grave, vi è ampiezza nella definizione e scarsità nella determinazione delle specie; dal che deriva troppa latitudine nell'applicazione delle pene, incertezza ed arbitrio nell'applicare le definizioni stesse ai casi meno chiari, cioè quando il fatto trovasi vicino alla sfumatura tra il crimine e il non crimine, il reato e il non reato.

Al contrario nella parte che tratta dei delitti e delle contravvenzioni alla definizione suol seguire una diffusa designazione di casi speciali, i quali, tutto che compresi benissimo nella definizione stessa, pur tuttavia il legislatore volle enucleare. Varie disposizioni poi di questa seconda parte del Codice Austriaco riescono oziose, non occorrendo mai, almeno in Italia, di applicarle; o non applicandosi, perchè rigorose soverchiamente, e persino strane. Tale a cagion d'esempio quella che punisce d'arresto e all'uopo di bastonate o di vergate il fatto del *fumare ta-*

bacco in una stalla (§§ 452, 258, 248), o l'altra (§ 448), che punisce d'arresto il domestico che ripone legna ad asciugare vicino ad una stufa accesa. Stranissimo riescendo altresì che cotali fatti sono accomunati sia pel titolo che pella qualità della pena al furto ed alla truffa (§§ 460, 461).

La graduazione delle pene del patrio Codice può parere complicata e confusa a chi ne abbia una superficiale nozione e non abbiane visto in pratica il semplice ed utile magistero. In cosa tanto complessa, qual è una legislazione, quando se n'abbia un' idea imperfetta, e perciò confusa, nulla è più facile che scambiare la confusione subbiettiva del concetto colla confusione obbiettiva della cosa stessa, attribuendo a questa il difetto che risiede soltanto nel concetto che si ha della medesima. Da ciò la repugnanza ad accettare come buone le leggi che pur tali sono, ma che imperfettamente sono conosciute, ed a preferire alle medesime altre leggi meno buone, ma credute migliori solo perchè meglio conosciute.

Però la gradazione penale del patrio Codice, elaborata bensì, ma chiara e sicura a chi appena la percorre con attenzione, assai bene serve al dettato di Bacone, che dice ottima la legge, la quale lascia al giudice il minore arbitrio che sia possibile. Al quale arbitrio invece fanno gran parte le disposizioni del Codice Austriaco, tanto che, a cagion d'esempio, nei delitti e nelle contravvenzioni può il giudice spaziare, massime se concorrono circostanze mitiganti, dai sei mesi di arresto rigoroso (carcere) ad un giorno di arresto in casa (§§ 247, 266, 262).

A conoscere poi quali sieno nell'intrinseco le particolari disposizioni del Codice austriaco giovar possono i seguenti sommarii cenni comparativi.

Il § 9, Cod. austriaco, statuisce che « Chi eccita, istiga, o cerca « di sedurre taluno a commettere un crimine, si fa reo dell'at- « tentata seduzione a quel dato crimine, allorchè non consegue « il suo intento, e dev'essere condannato alla pena, che si do- « vrebbe infliggere all'attentato di questo crimine ». Or, ecco una disposizione generale, che si applica a tutti i reati previsti dal Codice, la quale stabilisce doversi considerare qual sostanza di

reato la semplice istigazione, la pura suggestione, indipendentemente da qualsiasi principio di esecuzione; e con ciò rovesciato il principio, in forza del quale nessun reato è punibile se con un principio di esecuzione non siasi manifestato. Il patrio Codice dichiara bensì complici gli istigatori (art. 103); ma la complicità suppone il reato, e questo suppone almeno il principio d'esecuzione, a tal che la semplice suggestione non potrebbe andar punita.

Nel Codice patrio la condanna di morte pei reati politici è limitata ai soli casi di attentato alla persona del Re o dei membri della dinastia (art. 153, 154). Al contrario il § 58 del Codice austriaco contiene tale terribile sintesi di fatti punibili colla morte, giusta il successivo § 59, che quasi si stenta ad immaginare un caso, che non vi sia compreso.

Ora, se alla disposizione del § 58, in forza della quale è reo di morte (§ 59) chiunque INTRAPRENDE QUALCHE COSA PER CUI SI RECHI IMPEDIMENTO *all'esercizio dei diritti di regnante dell'Imperatore:* se all'altra disposizione del § 61, per la quale si fa *correo di alto tradimento chi non ne denuncia i tentativi a lui noti, o le persone ch'ei sappia esservi implicate;* se a tali disposizioni, per tacere di molte altre consimili, si accosti quella del § 9, che fa reo di attentato il semplice istigatore, ancorchè non segua principio d'esecuzione, si scorge di leggieri con quale intendimento ed a qual fine siffatto codice fosse coordinato, e quale convenienza giuridica e politica vi sia, che debba continuare ad essere il codice di una gran parte dello Stato italiano. Siffatto codice o dev'essere di continuo preterito, o deve riescire assolutamente incomportabile ed esorbitante.

Aggiungasi la gravità delle pene pei reati contro la religione inflitte dal codice austriaco coi §§ 122-124 (carcere duro, equivalente ai lavori forzati, fino a 10 anni) a fronte della savia mitezza dei corrispondenti articoli 183-189 del patrio codice, e l'eguale divario fra le correlative disposizioni dei due codici sulla materia di oltraggio al pudore e dei reati di libidine (§§ 128-129; articoli 420-425). Nel definire i quali reati, come pure nel proporzionarvi le sanzioni, il codice nostro informossi al principio,

che il magistero penale dee arrestarsi là dove cessa la necessità della tutela dei diritti pubblici e privati; mentre il codice austriaco risente ancora del funestissimo errore, che poneva l'*espiazione* a principio del diritto penale, e pel quale gli uomini pretesero arrogarsi la parte di Dio, conoscerne gl'imperscrutabili voleri ed intendimenti, e con dettar leggi ed infliggere pene farsi ministri della sua supposta volontà.

Proseguendo l'intrapresa breve rassegna comparativa delle principali disposizioni del Codice penale patrio e dell'austriaco, si presentano meritevoli di molta osservazione nel primo gli art. 190-193, i quali tendono a reprimere le violenze, i soprusi, le frodi contro l'esercizio de' diritti politici, e segnatamente contro la libertà e legittimità delle operazioni elettorali, e fra gli altri casi acconciamente prevedono e puniscono gli atti, coi quali gli officiali ed impiegati pubblici, ed i ministri della religione, abusando della loro qualità o del loro ministero, attentassero di vincolare in qualsiasi modo i suffragi degli elettori. Così pure gli articoli 268-270, che contemplano e puniscono i comportamenti vessatorii o sediziosi del clero, sia che tendano a seminare turbolenze nel pubblico, sia che mirino a turbare la pace delle famiglie; e puniscono inoltre le contravvenzioni alla guarentigia del *R. exequatur* circa le provvisioni ecclesiastiche provenienti dall'estero. Nè può sfuggire a chi apprezza la libertà individuale e l'inviolabilità del domicilio quanto efficacemente vi provvegga il Codice stesso colle disposizioni ben particolareggiate e precise degli articoli 194 e seguenti sino al 207; mentre il suggello ed il segreto delle lettere è pur tutelato dall'art. 296.

Di tutto ciò nulla affatto, o ben poco, nel Codice penale austriaco, che della sedizione bensì trattano i §§ 65, 300 e 302, e quanto alle altre cose nel § 331 si accenna con un *fra parentesi*, che l'arresto d'una persona in casi diversi da quelli determinati dalla legge è una *contravvenzione*, punibile la prima volta coll'arresto, la seconda coll'arresto rigoroso *da tre giorni ad un mese*. Ma d'altra parte, come le società segrete sono la conseguenza e l'incubo dei governi dispotici, così desse arricchiscono il Codice austriaco di ben quindici paragrafi (§§ 285-299), de' quali non v'è traccia nel patrio codice.

Quelle enormi lacune e questa legislazione sulle società segrete non sono già difetto nel Codice austriaco, come quello che è coordinato ed accomodato ai bisogni di uno Stato retto a dispotismo, o piuttosto al bisogno di una dinastia che vuol regnare dispoticamente; ma perciò appunto mostrano ad evidenza quanto il medesimo codice sia disacconcio a governare, anche per breve tempo, un paese, nel quale il voto politico, la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio, il segreto delle lettere, sono ritenuti degni di tutela e di guarentigia, e nel quale allo spirito di setta si oppongono la rettitudine del governo e la forza dell'opinione pubblica.

Alle garantie civili e politiche dei cittadini appartengono altresì le leggi contro gli abusi, le soperchianze, le corruzioni degli agenti del governo ed altri pubblici funzionari. Il nostro Codice vi consacra 39 articoli (207-247), ne' quali sono accuratamente trattati e contemplati con appropriate sanzioni i varii modi onde il pubblico funzionario può rendersi punibile. Ben altro sistema segue il Codice austriaco. Quanto agli abusi de' pubblici funzionari si accontenta di una generica latissima definizione (§ 101), seguita dall'indicazione *meramente dimostrativa* di alcuni casi (§ 102) e dalla sanzione (§ 103) da uno a dieci anni di carcere duro. Talchè riunendo in una sola locuzione il testo dei citati paragrafi, così suona: — Qualunque impiegato dello Stato, o comunale, che nel proprio ufficio abusa in qualsivoglia modo dell'affidatogli potere per recar danno allo Stato, al Comune, o ad altra persona, è punibile col carcere duro da uno a dieci anni secondo le circostanze. — La legge dichiara poi impiegato anche quegli che per incarico *mediato, e senza giuramento*, tien l'obbligo di disimpegnare affari del governo. Chi non vede quanto arbitrio sia lasciato ai giudici sia nell'applicare la definizione del crimine d'abuso del poter d'ufficio ai casi occorrenti, sia nel commisurare la pena? E chi non vede altresì a che torna la pretesa e la lodata semplicità nel definire i crimini e nel sancir le pene? Nelle altre parti relative ai reati de' pubblici funzionari (corruzione, infedeltà, offese reali) fanno imperfettissimo riscontro al patrio Codice i §§ 104, 105, 181, 331, 332 dell'austriaco.

Circa i testimoni falsi o reticenti in materia penale, il Codice austriaco è totalmente manchevole. E pure chi per poco conosce lo stato delle cose nel foro, sa quanto sia necessario premunire la società dalla piaga dei testimoni falsi o reticenti. A ciò provvede la patria legge con savio ed energico sistema di disposizioni (art. 364-373) distinguendo i casi di falsa testimonianza o di semplice reticenza, se in materia civile, o se in penale, se si tratti di crimine, di delitto, o di contravvenzione; contemplando altresì il fatto di que' che procacciano le false testimonianze; disponendo acconciamente che immune da pena sia quel teste che all'orale discussione, purchè prima che sia chiuso il dibattimento, si ritratta e dice il vero; ed estendendo le sanzioni anco ai periti in quanto ciò torni. Nulla di tutto ciò nel Codice austriaco, il quale tratta della sola falsa testimonianza in matera civile nel § 199; tanto ciò è vero che vi si esige l'estremo del danno materiale (§ 197), che in molti casi di falsa o reticente testimonianza in materia penale è impossibile a verificarsi; e che non vi è fatta distinzione di caso a caso, come dovrebb'essere se quel paragrafo fosse destinato a punire la falsa o reticente testimonianza in materia penale. Se si applica il citato § 199 anco ai falsi o reticenti testimoni penali, convien dire che la giurisprudenza supplì alla legge. Nulla altresì nel Codice austriaco delle disposizioni dirette a garantire la fede e la libera concorrenza nei pubblici inacanti (art. 402-405 Codice patrio).

Parimente manchevole affatto è il Codice austriaco delle disposizioni, che riguardano le associazioni de' malfattori, gli oziosi, i vagabondi e simile miserevole scoria della società. I quali hanno pur diritto di essere protetti dalle leggi, ed a tenore delle stesse, non ad arbitrio giudicati. Laonde, posto che la società, pur dee esercitare vigilante e rigoroso reggime contro tali suoi membri, pietoso dee dirsi il codice, che, trattando degli oziosi e vagabondi, commette ai soli tribunali il giudicarli e il punirli a tenor di legge; ma non già quello che ne tace solo per abbandonarli all'arbitrio della polizia. Il silenzio del Codice austriaco su tale materia è quindi un grave torto di quella legislazione, per chi alquanto si addentra nelle cose; perocchè

equivale alla privazione della guarentigia della legge e dei giudizi a coloro, che per essere più miseri sono più esposti al sopruso.

Quando si parla di oziosi e vagabondi, si parla, giusta le nozioni che ne dà il Codice, degli inescusabili parassiti della società, i quali, *per loro colpa nulla producendo, e non potendo che consumare a danno degli onesti*, sono per la società un vero male ed un continuo pericolo, contro cui dessa ha legittimo diritto di difesa; che invece, quanto ai mendicanti scusabili, il patrio Codice (art. 442) e la legge di pubblica sicurezza, alla quale il primo si riferisce, fanno la dovuta parte alle necessità del povero.

La differenza fra i due Codici emerge pure luminosamente nella materia cotanto delicata del duello, e in quella che riguarda la proprietà immobiliare e l'agricoltura. Circa la prima, quanto savie ed opportune sono le disposizioni degli articoli 588-595 del Codice patrio, che pare abbiano risolto felicemente l'arduo problema di sottoporre il duello a sanzione penale senza urtare coll'opinione pubblica; altrettanto improvvide e cieche sono quelle del Codice austriaco, nel quale, fra le altre cose, si commina il duro carcere (lavori forzati) sino a 20 anni pell'uccisione in duello (§ 161), e si dichiarano sempre punibili i padrini (§ 164), salvo il caso che abbiano potuto impedire il combattimento (§ 165). Quanto alle disposizioni a tutela della proprietà fondiaria e dell'agricoltura, nel Codice austriaco sono affatto ignote le nostre disposizioni sul furto e sulle indebite deviazioni delle acque irrigatorie, e nel rimanente sono ad evidenza incomplete e insufficienti, come il giureconsulto può convincersene confrontando cogli articoli 286, 287, 671-681 del patrio Codice i correlativi §§ 85, 85, 468 dell'austriaco.

Ma questo non è altrettanto parco, ove si tratta di aprire alla polizia l'adito al santuario della famiglia; perocchè nei casi di violazione della fede coniugale, di mancanza di rispetto, di offese dei figli ai genitori, o delle persone di servizio ai padroni *e simili*, basta che i genitori, educatori, congiunti, padroni *e simili* portino denuncia, perchè l'autorità abbia diritto di im-

mischiarsene e di infliggere quella pena *che meglio reputi conveniente ed efficace* (§ 525). Non occorre dire che di questa materia, come di parecchie altre, non conoscono già (almeno quanto alle città principali) le autorità giudiziarie; ma bensì le *autorità di polizia costituite in giudici;* tanto in virtù dell'ordinanza 11 maggio 1854 in vigore in Lombardia anco di presente.

Così niuna famiglia, e neppure il talamo sono sicuri dall'onta che i proprii arcani sieno fatti oggetto di investigazioni di polizia; bastando a ciò che alcun membro di quella o di proprio impulso, od indotto, si faccia ad invocare l'assistenza della polizia stessa. Merita pure riflessione la differenza, colla quale i due Codici riguardano il fatto del marito che prostituisce la moglie, punito come crimine dal Codice patrio (art. 424) e come semplice contravvenzione dall'austriaco (§ 511). Questo tuttavia castiga come crimine la lordura di Pasifae (§ 130), ancorchè non ne avvenga ombra di scandalo (Carcere duro, che è a dire lavori forzati, sino a cinque anni).

La copiosa materia delle contravvenzioni, trattata diffusamente nella seconda parte del Codice austriaco, trovasi con maggior economia di disposizioni compresa nei varii titoli del Codice penale, ovvero con più appropriata sede nelle già pubblicate leggi speciali, ed in quella sulla pubblica sicurezza. — Fra le contravvenzioni (§ 523) il Codice austriaco annovera qualsiasi reato commesso in istato di ebrietà, ancorachè il reo *sapesse per esperienza di andare soggetto in istato di ebrietà a violenti trasporti:* la pena è l'arresto da uno a sei mesi. Il patrio Codice al contrario, colle disposizioni dell'art. 95 1° e 2° alinea e dell'art. 684 lascia a tale riguardo la più grande latitudine ai giudici, sì che possono dalle più lievi punizioni ascendere al carcere per dieci anni. Ravvisiamo in ciò, anzi che un difetto, la prudenza legislativa, che non volle, a fronte dell'imprevedibile varietà dei casi, circoscrivere in angusti limiti l'azione della legge. In effetto, posti gli angusti limiti di pena da uno a sei mesi d'arresto portati dal Codice austriaco, come si potrà proporzionare, per esempio, la pena del figlio, che, solito anche non

ebro a minacciare il padre, l'uccide alla perfine in un eccesso di ebrietà, a quella di colui che in tale stato commette dietro provocazione un lieve ferimento contro un estraneo? E pure nel proposto esempio, il nefando fatto del figlio, che trovò nell'ebrietà, ancorchè non deliberatamente procacciata, l'animo e l'atroce forza per commettere il parricidio già tante volte meditato, dovrebbe essere punito giusta il Codice austriaco con sei mesi di arresto rigoroso.

I raffrontamenti fatti tra un Codice e l'altro con cenni brevissimi, come la natura di questo articolo richiedea, non possono lasciare dubbio che l'osservanza del Codice penale austriaco in una sì cospicua parte dello Stato, quali sono le provincie lombarde, non sia un evidente assurdo legislativo, ed un grave pericolo politico. Perocchè, il ripetiamo, tale Codice nelle attuali più degne condizioni politiche della Lombardia debb' essere preterito in *moltissime* delle sue disposizioni, chè l'applicarlo sarebbe assurdo, e ciò è incomportabile sconcio; lascia priva di tutela la cosa pubblica ne'suoi più vitali interessi, ora che più che mai occorre di guardarla dai pericoli che la minacciano; non garantisce punto la libertà dei cittadini; in una parola mantiene la Lombardia sotto il reggime penale, che le era stato impartito perchè stesse soggiogata e devota ad una dinastia straniera, e fosse utile altresì ad uno straniero corpo politico qual è la Confederazione Germanica, pur essa oggetto di parecchie sue disposizioni.

L'abolizione di tal Codice sarà pertanto grande beneficio reso alla Lombardia ed a tutto lo Stato, neppure per avventura menomato dai gravi sconci presagiti, perchè l' attuazione del nuovo Codice in quella parte del Regno non vada accompagnata dall'introduzione del nuovo organamento giudiziario; chè, se non andiamo errati, di gravi sconci non potranno seguire.

Bensì potranno occorrere difficoltà e passeggieri inconvenienti, inevitabili sempre pella natura stessa delle cose, ogni volta che si cambii legislazione; i quali saranno, giova sperare, superati, mercè le disposizioni che sappiamo essere già state all'uopo impartite, e meglio ancora mercè l'egregio animo della magistratura e della popolazione lombarda.

In effetto que' temuti sconci si ridurrebbero, in sostanza, a due capi. L'uno, che il nuovo Codice penale non possa, senza lasciar gravi lacune di leggi e senza procacciare grande scompiglio nell'economia delle medesime, essere attuato in Lombardia isolatamente; cioè senza la contemporanea attuazione degli altri Codici ed ordinamenti co' quali sarebbe destinato a coesistere. L'altro, che, classificandosi nel nuovo Codice penale fra i delitti molti reati, che nel Codice penale austriaco hanno titolo di contravvenzione, ne possa derivare uno spostamento di competenza giudiziaria troppo nocevole alla regolare e sollecita trattazione delle cause penali, al regime dei detenuti, e al comodo ed economico trasferimento de' testi; in quanto che molte cause penali, che, giusta la classificazione austriaca, sono trattate dalle Preture, secondo il nuovo Codice il sarebbero dai Tribunali, che, per giunta, sono pochi in Lombardia; donde eccessivo accumulamento d'affari e le tristi conseguenze sopra avvertite.

Per vero, la possibilità, ed anzi la probabilità di cotali due sconci si presenta così ovvia, che non è maraviglia se molti giureconsulti di Lombardia se ne preoccuparono, per tacere dei meno versati nelle cose del foro. Ai quali naturalmente bastava scorgere le difficoltà per additarle, come ragion voleva, all'opinione pubblica ed al governo. Se non che parecchi fra i medesimi si spinsero oltre, e forse, non esaminando a fondo le difficoltà stesse, giudicaronle, senz'altro, irrimediabili ed assolute, da doversi evitare anzichè superare, sospendendo a dirittura l'attuazione del nuovo Codice.

Non era pertanto facilmente a supporsi che chi è preposto al governo delle cose giudiziarie nel Regno, non v'avesse posto mente. Ed in effetto, il reale decreto 27 aprile volgente, dato da Firenze, e la nota istruzione diramata con circolare del giorno 18 pur di questo mese alla magistratura lombarda, ci fanno persuasi che quelle difficoltà, non solo furono pensate e studiate, ma che ne fu chiarita la vera importanza, e furono altresì o totalmente rimosse o di molto appianate. Che, se al lettore non disgrada seguirci in una breve digressione su questa arida e, quasi diremmo, tecnica materia, confidiamo assai di recarlo alla nostra opinione.

Tanto si parlò e si scrisse su questa *questione*, la quale oggimai così può chiamarsi, che naturalmente l'opinion pubblica, massime in Lombardia, fu indotta a preoccuparsene assai; e dai più essendo ignorati i veri termini della medesima, ne venne, come suole accadere, ingigantita l'importanza oltremodo; tanto da far credere in buonissima fede a molti, che l'attuazione del Codice penale pel 1° di maggio imminente sia nientemeno che una calamità pubblica alla Lombardia, a fronte della quale nulla sia il rimanersene piuttosto col Codice austriaco. Laonde ci sembra opera buona ed opportunissima il cercare di mettere in chiara vista il vero stato della questione, affinchè il pubblico possa posatamente e con piena cognizione di causa apprezzarne l'importanza.

Or dunque quanto alla prima difficoltà giova osservare che il nuovo Codice penale fu, e per avventura avvisatamente, composto in modo da riescire applicabile anche senza la simultanea attuazione delle altre leggi, che sarebbero destinate ad accompagnarlo; perocchè pochissimi e di lieve momento, fatta ragione al complesso, sono i suoi riferimenti ad altri Codici od ordinamenti legislativi. Ed oltre a ciò, tali pochi riferimenti non recano sconcio veruno.

Dessi sono di due specie. In alcuni (articoli 20, 308, 381, e seg.) le riferite disposizioni degli altri Codici sono *conferite nello stesso Codice penale come sua parte integrante*, e soltanto per economia di redazione anzichè esservi state distesamente trascritte, vi si indicarono con semplice cenno di riferimento. Ora in questo caso tutto l'affare consistevanel compiere in Lombardia la pubblicazione dell'intero testo del Codice penale, facendo ivi pubblicare i suddetti riferiti brani degli altri Codici; posto che questi ultimi, contro l'aspettazione dei compilatori del Codice penale, non vengano attuati nelle provincie lombarde contemporaneamente allo stesso Codice. A ciò appunto provvede l'accennato Regio Decreto, il quale, lungi dal toccare o dall'aggiungere alla legge, non fa che procacciarne l'esecuzione mediante l'indispensabile pubblicazione del suo testo.

In altri pochi casi poi il Codice penale si riferisce ad altre

leggi non come a parti integranti sue proprie, ma bensì per avvalorare mercè di quelle le proprie disposizioni, ed assicurarne meglio l'esecuzione, o per sancire la pena in caso di loro trasgressione. E in questi casi sembra evidente che il riferimento, massime poi dov'è generico, si debba ritenere fatto alle correlative leggi tuttora vigenti in Lombardia; a ciò necessariamente conducendo l'ordinamento legislativo, in virtù del quale, data la contingenza, che sta per verificarsi col primo dell'imminente maggio, il solo Codice penale senza le altre leggi, che erano destinate a coesistere collo stesso, dee ottener vigore nelle provincie lombarde.

Sarà poi còmpito della giurisprudenza pratica lo applicare agli accennati casi il canone, *che al certo e sostanziale placito della legge si debba attendere, anzichè alla accidentale forma della sua redazione, onde quella non involga assurdo.* E se avverranno dubbiezze, oltrechè non potrebbero condurre a gravi inconvenienti, perchè i casi in discorso sono pochissimi e riguardano disposizioni al tutto accessorie, giova sperare che saranno sciolte dagli indirizzi della superiore magistratura o da ulteriori provvedimenti.

Ora poche parole circa la seconda difficoltà, che si paventa.

Se è vero che il nuovo Codice penale a fronte dell'austriaco aumenta il novero dei reati definiti come delitto, e diminuisce le contravvenzioni, onde in Lombardia per questo riguardo si va ad aumentare il lavoro dei tribunali ed a diminuire quello delle Preture; è pur vero altresì che per altri versi i processi penali ond'erano travagliati i primi, perchè più inviluppati, voluminosi e molesti, vengono in gran parte ad essere diminuiti, ed anzi siffattamente, che, non volendo esagerare, le partite quasi si compensano. Perocchè grazie al mutato ordine di cose i processi per titolo d'alto tradimento e di sedizione, così copiosi e molesti durante la dominazione straniera, scompaiono quasi totalmente; così dicasi delle inquisizioni relative ai reati di partecipazione a società segrete, delle quali non è pur cenno nel patrio Codice. Cessano al tutto le faticose processure per titolo di fallimento di persone non commercianti, avvegnachè il

patrio Codice non ammetta reato di bancarotta, se il fallito non sia commerciante. Si diminuisce il novero dei furti di campagna qualificati come crimini dal Codice austriaco, mercè la disposizione dell'art. 625 del patrio Codice.

Che se malgrado ciò, e non ostante la diminuzione generale del novero dei reati che immanchevolmente sarà *ed anzi è già fin d'ora* uno dei più bei frutti del riscatto della Lombardia, i Tribunali saranno soverchiamente ingombrati da cause penali, oltrechè l'accumulamento eccessivo non potrebbe essere che gradato e tardo, l'organamento giudiziario tuttora vigente in Lombardia presta agevole modo di ripiego. Giacchè *possono essere moltiplicati appo i Tribunali gli inquirenti, e si possono tenere contemporaneamente più udienze pei dibattimenti orali*, profittando dei giudici aggiunti delle Preture urbane e foresi; tenendo le udienze pei delitti nelle aule delle stesse Preture urbane, e collocando nelle carceri delle medesime buona parte almeno dei detenuti per titoli delittuosi. Ed a supplire al vuoto lasciato dagli aggiunti giudiziari ponno essere chiamati gli ascoltanti qualificati a ciò. Il tutto mediante semplice ordine delle superiori autorità giudiziarie.

L'istruzione ministeriale diramata alla magistratura lombarda additò altresì acconciamente, ed in base, com'era d'uopo, alle leggi ed agli ordinamenti vigenti, il modo d'impedire, per quanto sia possibile, il soverchio accumulamento dei detenuti, e di limitare alle pure esigenze della necessità il trasferimento dei testi.

Che se quanto a ciò non fosse possibile di evitare ogni inconveniente, questo sarebbe al certo circoscritto a non gravi proporzioni, e si riferirebbe ad un ordine di cose e di interessi affatto materiale e secondario; onde e siffatti secondari inconvenienti, ed altresì la maggiore fatica ed il bisogno di maggiore studio che ne dovessero derivare alle persone del foro, non si vorrebbero per fermo mettere in bilancia, a conoscere e decidere se non piuttosto il Codice austriaco debba sortir l'onore della osservanza in Italia a fronte di un patrio Codice, malgrado la sconvenienza politica e giuridica che v'è nel mantenerlo, e nonostante porti tuttavia scritta la pena delle bastonate pegli uomini e delle vergate per le donne.
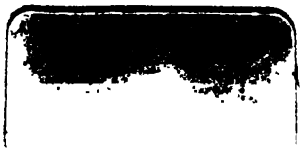
Ma altri finalmente soggiunge: il patrio Codice penale sarà fra breve toccato nuovamente e riveduto; a che dunque attuarlo fin d'ora? Rispondiamo. Sia pure: ma intanto sta che questo nuovo Codice è infinitamente più adattato agli attuali bisogni della Lombardia che non l'austriaco; sta che, volendo serbare in vigore quest'ultimo, si dee sopportare l'incomportabile sconcio che una gran parte delle sue disposizioni sieno preterite, perchè il farle osservare sarebbe assurdo; sta che l'accennata revisione è ipotetica, e che in ogni caso è assolutamente incerto il tempo in cui potrebbe entrare in vigore un nuovo Codice; sta infine che il cambiamento del Codice penale, ancora che segua a breve intervallo, non arreca verun inconveniente, quando se ne sostituisca uno migliore. Altrimenti sarebbe del Codice civile, le cui disposizioni hanno intimo rapporto coi negozi, coi provvedimenti di economia domestica, colla trasmissione delle proprietà e dei retaggi, collo stabilimento di nuove intraprese industriali, ed informano il reggime delle famiglie e tutte le transazioni sociali relative ai materiali interessi; onde non lo si può cambiare radicalmente senza alterare gravemente l'andamento di quell' immenso complesso di rapporti; ciò che è gravissimo, e da tollerarsi solo in forza d' imperiose esigenze legislative o politiche. Ma quanto al Codice penale niente di tutto ciò. Bensì cambiandolo ne guadagnano i *giudicabili*, ai quali tra le pene scritte nel Codice abolito, e quelle comminate dal Codice che sottentrò, si applicano le une o le altre secondo che sono più favorevoli. Coloro che possono contare su tale guadagno, sono i pochi che si trovano impigliati negli articoli del Codice penale; a tutti gli altri, che non hanno briga con quelli, nulla può calere che sieno variati, purchè il cambiamento sia opportuno e segni un progresso nella patria legislazione.